

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 2225 del 16/10/2026

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI
METROPOLITANI SOCIETÀ' PATRIMONIO E PROVVEDITORATO**

SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 158, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA MEDIANTE RETE DI TELERISCALDAMENTO PER LE UTENZE ESISTENTI PRESSO LE SEDI E LE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Il Dirigente/Funziionario delegato ¹

DECISIONE

1. Di approvare il progetto tecnico², come previsto dall'art. 41, comma 12 del D. Lgs. 36/2023, contenente il Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione per la fornitura di energia termica mediante rete di teleriscaldamento, destinata al riscaldamento degli immobili ed alla produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario per le utenze esistenti presso alcune sedi e scuole di competenza della Città metropolitana di Bologna e, redatto in base alle valutazioni tecniche ed economiche svolte in fase progettuale;
2. Di attestare, per le ragioni espresse in motivazione, la sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. c), punto 2) del D.Lgs. 36/2023, stante l'infungibilità tecnica della fornitura di teleriscaldamento e la presenza di un unico operatore economico titolare delle necessarie concessioni, società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208, con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4);

¹ Protocollo Generale: 14159 del 27/02/2026 con il quale la sottoscritta è stata nominata ad interim Dirigente del Settore Innovazione digitale, Comunicazione, Patrimonio e Provveditorato - <https://strumenti.cittametropolitana.bo.it/L190/?idSezione=568309&id=&sort=&activePage=&search=>

² Conservato agli atti al PG. n. 54213/2026 ed integrato dal PG. n. 58320/2026.

3. Di Autorizzare a contrarre³ per l'affidamento, tramite procedura negoziata⁴, della fornitura in oggetto;
4. Di dare atto che la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
5. Di dare atto, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
 - a) il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire all'Ente la fornitura di energia termica mediante rete di teleriscaldamento per un periodo triennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio;
 - b) tale modalità di fornitura assicura il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale, risparmio energetico e semplicità di gestione e manutenzione dell'impiantistica preposta, in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente;
 - c) l'oggetto del contratto e le clausole essenziali inerenti prezzo, termine, modalità di esecuzione della fornitura, modalità di pagamento, clausole di tracciabilità dei flussi finanziari sono descritti nella lettera invito e nello schema di contratto conservato agli atti nel fascicolo 05.03.03/20/2026;
6. Di approvare il quadro economico della fornitura meglio indicato nella tabella riportata nella motivazione del presente provvedimento;
7. Di dare atto che, in applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, tutta la procedura di cui trattasi è interamente svolta mediante piattaforma di approvvigionamento digitale attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SATER accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
8. Di dare, inoltre, atto che:
 - il CIG verrà acquisito in sede di pubblicazione della procedura in oggetto, attraverso la Piattaforma telematica SATER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
 - il valore complessivo stimato dell'appalto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno, come dettagliato in motivazione;
 - il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata in base allo schema di contratto conservato agli atti nel fascicolo 05.03.03/20/2026;
 - ci si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto, anche prima della stipula qualora dovessero ricorrere i presupposti di cui all'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023;

³ Ai sensi dell'art. 17, c. 1, del D.lgs. 36/2023 secondo cui "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";

⁴ ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. c), punto 2) del D.Lgs. 36/2023.

9. Di stabilire che la fornitura senza posa in opera verrà eseguita in assenza di interferenze con le attività degli uffici, allo stesso modo non si prevedono oneri per la sicurezza pertanto è esclusa la predisposizione del DUVRI⁵;
10. Di dare atto che si provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione⁶ e all'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti gestionali, amministrativi e contabili nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti della Città metropolitana di Bologna;
11. Di dare atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate all'interno della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028⁷ ed in particolare nella parte "Registro dei rischi e delle misure specifiche" dell'allegato unico, facenti capo al rischio n. B – area contratti pubblici;
12. Di disporre che il Responsabile del Servizio Provveditorato e Patrimonio⁸:
 - a) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è individuato quale responsabile unico di progetto (RUP) e che non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale⁹;
 - b) provvederà, quale soggetto autorizzato ad operare sulla piattaforma Intercent-ER;
 - c) adotti i necessari e conseguenti adempimenti gestionali, amministrativi e contabili;
13. Dispone, inoltre, che l'Ing. Marco Bonavoglia, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, è nominato quale direttore dell'esecuzione del contratto¹⁰;
14. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 giorni decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

MOTIVAZIONE

La Città metropolitana di Bologna ha la necessità di garantire la continuità della fornitura di energia termica mediante rete di teleriscaldamento, destinata al riscaldamento degli immobili ed alla

⁵ Ai sensi dell'art. 26 del D.LGS n. 81/2008 e cfr. art.12 del documento schema di contratto.

⁶ Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.ii.mm. e nel rispetto di quanto disposto dal vigente PIAO della Città metropolitana di Bologna

⁷ Approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 30/2026, da ultimo modificato con Atto sindacale n. 71/2026.

⁸ <https://strumenti.cittametropolitana.bo.it/L190/?search=&idSezione=288&activePage=&id=566541&sort=&>

⁹ Come previsto nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028, approvato con Atto sindacale n. 30/2026 da ultimo modificato con atto sindacale n. 71/2026, nonché ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023, e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;

¹⁰ Ai sensi dell'art. 114, c. 8, del D. lgs. 36/2023, che rimanda all'Allegato II.14 l'individuazione di contratti di servizi e forniture di particolare importanza per cui il DEC deve essere diverso dal RUP;

produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario per le utenze esistenti presso alcune sedi e scuole di competenza della Città metropolitana di Bologna, strutturalmente allacciati alla rete cittadina di teleriscaldamento gestita in regime di esclusiva tecnica e/o concessione titolarità da parte della società HERA SPA.

L'attuale contratto di fornitura di teleriscaldamento è stato approvato con determinazione n. 1893/2019, e successivamente prorogato, nelle more della procedura per la stipula di nuovo contratto, con determina 1379/2026 fino al 31/12/2026.

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare l'art. 158 (Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara), comma 2, lett. c), punto 2), prevede che nei settori speciali le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando *“i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico”* e, nello specifico, quando *“la concorrenza è assente per motivi tecnici”*.

L'operatore economico HERA SPA risulta essere l'unico proprietario e/o gestore delle infrastrutture di rete di teleriscaldamento nell'area in cui insistono gli stabili oggetto di fornitura. Infatti HERA SPA è attualmente nel Comune di Imola titolare di una Concessione¹¹ d'uso di sottosuolo pubblico per la realizzazione di una rete privata di teleriscaldamento e servizi annessi di durata a tempo indeterminato. Inoltre per ragioni strutturali e di natura strettamente tecnica, non sussistono soluzioni alternative praticabili per l'approvvigionamento di fluido termico vettore se non l'allacciamento alla rete del gestore unico locale. Quanto innanzi descritto configura pienamente il presupposto di infungibilità del servizio e l'assenza di concorrenza per motivi tecnici prevista dal sopra citato art. 158 del Codice¹².

È stato pertanto redatto il progetto tecnico¹³, contenente il Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione per la fornitura di cui trattasi.

Il quadro economico relativo alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto, inclusi tutti gli oneri derivanti, risulta articolato come segue:

A	Fornitura di energia termica mediante rete di teleriscaldamento	IMPORTO
A.1	Importo complessivo della fornitura	€ 1.424.373,60

¹¹ Delibera consiglio comunale del Comune di Imola n. 177 del 12/10/2006. Inoltre, è vigente il contratto del Comune di Bologna e Seabo S.p.A. relativo a servizi energia, sottoscritto in data 16/1/1997 tra gli allora Presidente e l'Amministratore delegato di Seabo ed il Direttore del Settore Ambiente del Comune di Bologna. Conservato agli atti al PG. n. 44559/2026.

¹² D.lgs. 36/2023.

¹³ Conservato agli atti al PG. n. 54213/2026 ed integrato con Pg. n. 58320/2026.

A.2	Importo opzione di rinnovo	€ 1.424.373,60
A.3	Importo opzione di proroga	€ 237.395,60
A.4	Importo per opzione ex art. 120 D.lgs. n. 36/2023	€ 569.749,44
A	Totale importo fornitura	€ 3.655.892,24
B	ONERI PER LA SICUREZZA	
B.1	Oneri specifici	€ 0,00
B	Totali oneri per la sicurezza	€ 0,00
A + B	TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA E ONERI SICUREZZA	€ 3.655.892,24
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1	IVA 22% su fornitura	€ 313.362,19
C.2	IVA 22% su opzione di rinnovo	€ 313.362,19
C.3	IVA 22% su opzione di proroga	€ 52.227,03
C.4	IVA 22% su opzione ex art. 120 D.lgs. n. 36/2023	€ 125.344,88
C.5	Fondo Incentivi	€ 20.319,36*
C	Totale somme a disposizione	€ 824.615,65
D	TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C)	€ 4.480.507,89

** Si rimanda alla determinazione n. 1424/2026 rettificata con determinazione n. 2175/2026 avente ad oggetto la costituzione del gruppo di lavoro e l'individuazione del DEC.*

Tale spesa è stata quantificata sulla base dei consumi storici rilevati e delle caratteristiche energetiche degli edifici, che ha determinato un fabbisogno annuo stimato di energia termica pari a: 4.800.000 kWh (quantificata in base ai consumi fatturati nel corso del 2025 e nel primo trimestre 2026) riferita a 8 punti di prelievo.

Il suddetto fabbisogno è riferito alle necessità ordinarie di funzionamento delle strutture (uffici, edifici scolastici e immobili di servizio), comprensive di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria. La stima della spesa è stata ipotizzata considerando la composizione del prezzo dell'energia fornita dal teleriscaldamento.

Per la specificità della fornitura, non è necessario elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto, per la tipologia e le modalità della stessa senza posa in opera, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Con la presente determinazione si approvano quali parti integranti e sostanziali, anche se non materialmente allegati ma conservati in atti al fascicolo¹⁴, gli schemi dei documenti di gara (Lettera invito e relativi allegati: Schema di contratto, Dichiarazione cumulativa, Patto d'integrità).

La spesa per la fornitura di cui trattasi ha le caratteristiche di una spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, da impegnare in considerazione della scadenza del precedente Contratto¹⁵.

Nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 140.000,00 euro per il triennio 2026-2028, approvato dal Consiglio metropolitano¹⁶, è previsto l'affidamento per la fornitura in parola ed è identificato dal CUI F03428581205202600004.

Il presente provvedimento, adottato nel rispetto della disciplina prevista dal Dlgs n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna, nella sezione "Amministrazione trasparente", consultabile tramite il seguente link: <https://strumenti.cittametropolitana.bo.it/L190/> in cui sono riportate le informazioni relative al contratto, di cui all'art. 28 del D.lgs. 36/2023 e successive deliberazioni Anac.

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo nonché RUP è il Dott. Angelo Viteritti.

Per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del procedimento stesso elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del art.54 del D.Lgs. 165/2001) e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti adottato da questa Amministrazione¹⁷.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 giorni decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Bologna, 16/10/2026

Firmato digitalmente
MONARI FRANCESCA¹⁸

¹⁴ Fascicolo 05.03.03/20/2026.

¹⁵ Si richiama l'atto del Sindaco metropolitano n. 252/2025, relativamente a quanto disposto dall'art. 183, comma 6 del TUEL.

¹⁶ Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 59/2025, da ultimo aggiornato con Delibera del Consiglio n. 28/2026 per quanto di interesse.

¹⁷ Approvato con Atto del Sindaco nr. 24/2025.

¹⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.